



DT 1202 / 1368

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante “Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

Ritenuto necessario razionalizzare i procedimenti per l’individuazione di rappresentanti dell’amministrazione o del Ministro presso organismi ed enti nazionali, europei ed internazionali mediante l’adozione di una direttiva generale per l’indirizzo e lo svolgimento dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento;

DECRETA

Art. 1 - Programmazione

1. L'amministrazione programma su base almeno annuale le procedure per l'individuazione di rappresentanti o di candidati a ricoprire posizioni presso enti ed organismi nazionali, europei o internazionali, quando la designazione spetta al Ministro o al Ministero.

Art. 2 - Trasparenza

1. I procedimenti per l'individuazione di rappresentanti o candidati a ricoprire posizioni presso enti ed organismi nazionali, europei o internazionali, quando la designazione spetta al Ministro o al Ministero, sono resi pubblici secondo le seguenti modalità:

a) se, in base ad una motivata valutazione della direzione generale competente, la posizione deve essere ricoperta in via esclusiva o preferenziale da un dipendente dell'amministrazione, la Direzione generale per le risorse e l'innovazione assicura un'adeguata pubblicità interna dell'incarico mediante il sito Intranet e una comunicazione circolare all'intera rete, assegnando un termine congruo, di norma non inferiore a 30 giorni, per la presentazione di manifestazioni di disponibilità;

b) in caso di infruttuoso esperimento della procedura di cui alla lettera a) o in tutte le circostanze in cui si renda necessario o opportuno ricoprire la posizione ricorrendo anche ad estranei all'amministrazione, la direzione generale competente pubblica, con evidenza, nel sito istituzionale del Ministero un avviso per la raccolta di manifestazioni di disponibilità, assegnando un termine non inferiore a 45 giorni. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante le piattaforme di comunicazione sociale istituzionale.

2. L'avviso è pubblicato almeno tre mesi prima della data in cui la nomina o la candidatura devono essere decise e contiene i seguenti elementi essenziali:

a) sintetica e chiara descrizione dell'incarico da ricoprire e indicazione dell'eventuale compenso previsto;

b) criteri e modalità di selezione coerenti con l'incarico da ricoprire;

c) termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse;

d) elenco della documentazione da produrre, comprensiva di un *curriculum vitae et studiorum* e di una sintetica lettera di motivazione;

e) indicazione espressa che l'avviso non costituisce un bando di concorso e che l'amministrazione si riserva di non attribuire l'incarico.

Art. 3 - Modalità di selezione

1. Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine indicato nell'avviso sono vagliate da una commissione appositamente nominata dopo la scadenza del suddetto termine:

a) dal Ministro su proposta del direttore generale competente, quando la designazione per l'incarico da ricoprire spetta al Ministro;

b) dal direttore generale competente negli altri casi.

2. I componenti della commissione sono individuati secondo criteri di competenza, imparzialità e rotazione e nel rispetto del principio di parità tra donne e uomini. La commissione è composta come segue:

a) un magistrato, ordinario o amministrativo o contabile, o un avvocato dello Stato;

b) quattro ulteriori componenti, di cui non più di uno in servizio nella direzione generale competente per l'istruttoria. Quando la selezione comporta la valutazione di competenze o esperienze specialistiche, sono coinvolti qualificati soggetti esterni all'amministrazione.

3. Ai componenti della commissione non spettano compensi né rimborsi spese comunque denominati.

4. Mediante l'esame della documentazione presentata a corredo della domanda e all'esito di eventuali colloqui, la commissione individua, nel rispetto del principio di parità tra donne e uomini, una rosa di almeno tre candidati idonei al conferimento dell'incarico, corredandola di idonea motivazione.

5. Quando la designazione per l'incarico da ricoprire spetta al Ministro, la motivata proposta della commissione è trasmessa al Ministro dal direttore generale competente, con sue eventuali osservazioni.

6. Degli esiti della selezione è data notizia con le medesime modalità previste dall'articolo 2, comma 1, per la pubblicazione dell'avviso.

Art. 4 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per gli incarichi da coprire o i candidati italiani da designare nel trimestre successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, i termini della pubblicità possono essere ridotti, in caso di motivata necessità.
2. Sono fatte salve procedure specifiche di selezione previste dalla normativa nazionale, europea o internazionale.
3. La presente direttiva si applica dal giorno successivo alla registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 28 GIU 2019

